



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

CONVENZIONE TRA UNIVERSITA' VITA SALUTE SAN RAFFAELE E REGIONE LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE WELFARE UO PREVENZIONE, NELL'AMBITO DEL MASTER DI II LIVELLO IN EPIDEMIOLOGIA A.A 2024/2025.

TRA

SOGGETTO PROMOTORE

L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE, con sede legale in Via Olgettina 58, 20132 Milano (MI), Codice Fiscale 97187560152 rappresentata dal Consigliere Delegato, Dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi, nata a Roma il 22 giugno 1982, giusta delega conferita con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 novembre 2023.

di seguito denominata "Soggetto Promotore"

E

SOGGETTO PARTNER

La Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare con sede in Milano, codice fiscale 80050050154 qui rappresentata dal Direttore Generale Dr. Marco Cozzoli, nato a Milano, il 13/03/1974 e domiciliato per la carica presso la sede di Milano, Piazza Città di Lombardia (di seguito indicato Regione);

di seguito indicato "Soggetto partner"

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
- Con Decreto Rettorale n. 8880 del 15/04/2024, è stato istituito il Master di II livello in Epidemiologia A.A. 2024/25, che si propone di formare esperti in grado di guidare l'implementazione di strategie di programmazione e prevenzione delle malattie, a livello regionale, nazionale e internazionale, anche mediante lo sviluppo di competenze avanzate in metodologia epidemiologica, sorveglianza sanitaria, analisi statistica e sperimentazione clinico-farmacologica.
- Il Direttore del Master è il Prof. Giovanni Rezza, Professore straordinario di Igiene all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ex Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria presso il Ministero della Salute, Dirigente di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità, coadiuvato dal Prof. Carlo Signorelli, nel ruolo di Vicedirettore.
- Il Master è composto da tre moduli trasversali, metodologia epidemiologica e statistica di

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

base; epidemiologia valutativa; epidemiologia applicata, e un modulo a scelta tra epidemiologia per la sanità pubblica ed epidemiologia clinica.

- Nell'ambito delle attività formative di cui al Master, Regione Lombardia figurerà in veste di soggetto attivo e partner, al fine di erogare le attività formative teorico-applicative, meglio specificate all'art. 4 della presente convenzione;

PREMESSO ALTRESÌ CHE

- **L'Università Vita-Salute San Raffaele:**
 - è un'Università privata dotata di personalità giuridica con autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
 - ha tra i suoi fini primari l'attività di ricerca, così come indicato dallo Statuto dell'Ateneo;
 - promuove l'attività di ricerca mirata all'avanzamento delle conoscenze scientifiche, alla tutela e al miglioramento della salute dell'uomo.
- **Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare**
 - Regione Lombardia è soggetto avente autonomia personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
 - Regione Lombardia è responsabile degli interventi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive in Lombardia;
 - L'attività di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie infettive ha valenza di Livello Essenziale di Assistenza ed in tal senso è annualmente oggetto di misura da parte del Ministero della Salute;
 - promuove l'attività di diffusione delle conoscenze scientifiche, tutela e miglioramento della salute dell'uomo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - Soggetti della Convenzione

È soggetto promotore l'Ente che si impegna a siglare forme di cooperazione con gli enti ospitanti per l'attivazione di tirocini curriculari ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763.

È soggetto partner l'Ente che si impegna ad accogliere presso le proprie strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli "Indirizzi regionali" di cui alla D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763, e di seguito denominati collettivamente "tirocinanti" per lo svolgimento di un tirocinio curriculare (di seguito, "Il tirocinio"), nonché per l'attività didattica che si terrà presso gli spazi di Regione.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Art. 3 - Finalità e oggetto della convenzione

Il soggetto promotore e il soggetto partner si propongono di conseguire una stretta collaborazione tra la realtà accademica e quella progettuale, attuando forme di cooperazione per quanto riguarda le attività di tirocinio dei partecipanti al Master di II Livello in Epidemiologia A.A. 2024/25.

Art. 4 - Impegni delle parti

Il presente accordo disciplina lo svolgimento di attività di collaborazione tra i due Enti sottoscrittori secondo i principi di mutua collaborazione, definendo la seguente divisione di compiti e responsabilità:

Università Vita-Salute San Raffaele di Milano:

- si obbliga a garantire al tirocinante, nell'ambito della programmazione del Master di II livello in "Epidemiologia A.A. 2024/25", la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, parte integrante e sostanziale del presente atto (AL02), anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 della D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763 e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.

DG Welfare di Regione Lombardia:

- si obbliga a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 della D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763 secondo quanto previsto dalla presente Convenzione;
- nell'ambito della programmazione del Master di II livello in "Epidemiologia A.A. 2024/25", si impegna a realizzare appositi workshop anche in aula e negli spazi di Regione, relativi ai seguenti temi:
 - Utilizzo di scenari infettivologici regionali per la formazione;
 - Utilizzo di software regionali dedicati a interventi e scenari di sanità pubblica;
 - Partecipazione del personale di Regione Lombardia in veste di docente/tutor all'attività formativa del Master;
 - Partecipazione a progettistica europea.

Art. 5 - Referenti del Progetto

Il referente del progetto per l'Università Vita-Salute San Raffaele è il Prof. Carlo Signorelli, Direttore del Master.

Il referente del progetto per Regione Lombardia è il Dr. Danilo Cereda, Dirigente della Unità Organizzativa Prevenzione della DG Welfare.

Art. 6 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di quattro anni dalla stipula, ossia per la corrente e le successive 3 edizioni del Master, in caso di riattivazione.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Il tirocinio è svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale del Master, parte integrante e sostanziale del presente atto (AL02).

La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra soggetto promotore, soggetto partner e tirocinante, e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

Art. 7 - Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio, nell'ambito del Master, sono definiti nel Progetto Formativo Individuale, parte integrante e sostanziale del presente atto (AL02), che deve essere sottoscritto dalle parti stipulanti e dal tirocinante.

Art. 8 - Le funzioni di tutoraggio nell'ambito del Master

Durante lo svolgimento del tirocinio, le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto partner, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore e soggetto partner).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto partner, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto partner è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di svolgimento del tirocinio e per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

Art. 9 - Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 D.G.R. Regione Lombardia 17/01/2018, n.7763, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Art. 10 - Copertura assicurativa a carico dell'Università Vita-Salute San Raffaele

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e per gli infortuni connessi all'attività svolta dagli specializzandi nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

In caso di infortunio, Regione Lombardia provvede ad informare immediatamente l'Università, affinché provveda ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione a INAIL come previsto dalle normative vigenti.

Al riguardo le parti prendono atto che nell'ambito delle strutture poste a disposizione non è previsto lo svolgimento di attività assistenziale.

Art. 11 - Regime dei risultati della collaborazione scientifica e proprietà intellettuale

Fermo restando che ogni contraente resterà proprietario del *pre-existing know-how* dallo stesso detenuto, tutti i risultati totali o parziali delle attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune alle parti contrattuali.

Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna Parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.

L'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle Parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente.

La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per l'eventuale tutela giuridica.

Regione Lombardia non potrà essere citata in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citata a scopi pubblicitari.

Ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi scritti fra le Parti.

Ciascuna Parte si impegna a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali dai rispettivi responsabili scientifici e rese note in virtù della

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

presente convenzione, fornite per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita presso sedi o laboratori, durante incontri o riunioni e/o simili.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione dei Progetti verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

Università Vita-Salute San Raffaele si impegna a dare idonea pubblicità della collaborazione con Regione Lombardia per la realizzazione del presente progetto.

Articolo 12 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale universitario e dei soggetti ad esso equiparati, ai sensi dell'art. 2 comma 4° del Decreto 5 agosto 1998 n. 363, così come di quello della Regione Lombardia -Direzione Generale Welfare che in ragione dell'attività specificamente svolta, rispettivamente presso strutture della Regione Lombardia e dell'Università, sono esposti a rischi, vengono individuati i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008.

Al riguardo, le parti concordano che quando il personale delle due parti si reca presso la sede dell'altra parte per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 81/2008, da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in spazi di sua competenza, le misure generali di tutela della salute e della sicurezza e le misure specifiche di protezione e prevenzione dei rischi, comprese l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dagli artt. 36 e 37 del citato decreto, esclusa la sorveglianza sanitaria.

Il personale universitario e i soggetti ad esso equiparati, nonché il personale della Regione Lombardia - Direzione Generale Welfare, sono tenuti alla osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

Art. 13 - Trattamento dati personali

Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l'Università Vita Salute San Raffaele, quale Titolare del Trattamento, e Regione Lombardia, designata da Università quale Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE con apposito atto, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (AL03), possono trovarsi nella condizione di dover trattare dati comuni riferibili agli studenti del soggetto promotore, in tirocinio presso il soggetto partner, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) ed al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

In osservanza della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui alla presente convenzione, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti - con sistemi cartacei e/o automatizzati ed adeguate misure tecniche ed organizzative affinché il trattamento rispetti i requisiti della normativa e la tutela degli interessati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità sindacate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.

Art. 14 – Registrazione, spese e firma

Il presente atto è sottoscritto in unico originale ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. - Codice dell'amministrazione digitale - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese di Università Vita-Salute San Raffaele, che verrà assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e art. 6 del DM 17 giugno 2014) dalla stessa, che effettua il pagamento sulla base dell'Autorizzazione Ministeriale n. 27117 del 13/05/2004.

Art. 15 - Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (il "Decreto") prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre, che al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni:

- Il soggetto proponente ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (il "Modello Organizzativo") ed un codice etico (il "Codice Etico"), liberamente consultabili sul sito internet di Università Vita-Salute al link www.unisr.it
- il soggetto partner ha adottato analoghe misure reperibili al sito dedicato al Codice Disciplinare e di condotta: www.regione.lombardia.it.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Le Parti si impegnano, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto - a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso - nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto. Le Parti si impegnano altresì a conformarsi alle regole di cui al Modello Organizzativo e al Codice Etico dell'altra Parte – qualora esistente - nello svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto e nei reciproci rapporti. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto e legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto.

Art. 16 - Utilizzo nome e logo

Le Parti – per tutta la durata del presente accordo - reciprocamente autorizzano l'uso gratuito del proprio nome e il proprio logo nei materiali e negli eventi informativi riguardanti l'offerta formativa dell'Università e sui relativi siti istituzionali.

Le Parti reciprocamente garantiscono di non porre in essere un utilizzo non autorizzato, improprio o ingannevole dei segni distintivi di cui sopra e/o lesivo dell'immagine e del nome dell'altra Parte. Il logo di Regione verrà inserito nell'attestato di partecipazione e conseguimento del Master.

Art. 17 - Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto partner e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto partner o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

Art. 18 – Gestione delle controversie

Le Parti si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente ogni controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente accordo.

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it



UniSR

Università Vita-Salute
San Raffaele

Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia.

Art. 19 - Rinvio

Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il contenuto di ogni singola clausola dell'Accordo è stato oggetto di specifica discussione e negoziazione ed è stato interamente concordato tra le medesime.

Per tutto quanto non espressamente stabilito si rinvia a quanto previsto dalla L. 241/90 e dai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto partner dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.

Il soggetto promotore

Università Vita-Salute San Raffaele

Consigliere Delegato _____

Data _____

Il soggetto partner

Regione Lombardia, DG Welfare UO
Prevenzione

Direttore Generale
Welfare _____

Data _____

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina 58 – 20132 Milano

Tel. +39 02 91751 500

P. IVA 13420850151 – Cod. Fisc. 97187560152 – N° REA MI-1511742

www.unisr.it